



# PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il

05 dicembre 2023



via Arzari 3/A | 35011 Campodarsego (PD) | Italy  
Ph. +39 049 579 7300 | [info@tapigroup.com](mailto:info@tapigroup.com) | [www.tapigroup.com](http://www.tapigroup.com)  
VAT: IT 03230920278 | R.E.A. PD 354293 | Reg. Imp. PD 03230920278 | Cap. Soc. € 16.532.540,00 i.v.

## INDICE

<b>1. Contesto di riferimento</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Definizioni</b> .....	<b>4</b>
<b>3. Ambito di applicazione</b> .....	<b>6</b>
<b>4. Oggetto e scopo del documento</b> .....	<b>6</b>
<b>5. Procedure e altri documenti correlati</b> .....	<b>7</b>
<b>6. Il sistema di Segnalazioni/whistleblowing ex D. Lgs. 24/2023</b> .....	<b>7</b>
6.1 Soggetti Segnalanti .....	7
6.2 Quando si può Segnalare? .....	8
6.3 Oggetto della Segnalazione .....	8
6.4 Forma e contenuti minimi della Segnalazione .....	10
6.5 Azioni, fatti e condotte che possono essere segnalati .....	11
6.6 Gestore e canali di Segnalazione.....	12
6.7 Canali interni .....	13
6.7.1 Rapporti con l'OdV .....	14
6.7.2 Avviso di ricevimento e Riscontro sulla Segnalazione .....	15
6.7.3 Gestione delle Segnalazioni avvenute tramite canale interno .....	15
6.8 Canale esterno .....	19
6.8.1 Segnalazioni esterne all'ANAC .....	19
6.8.2 Divulgazione pubblica .....	21
6.9 Conservazione della documentazione inerente alle Segnalazioni .....	22
6.10 Informativa sui canali di Segnalazione .....	23
<b>7. Forme di tutela del Segnalante</b> .....	<b>24</b>
7.1 Condizioni per la protezione della persona Segnalante.....	24
7.2 Divieto di rinunce e transazioni.....	25
7.3 Obbligo di riservatezza nei confronti del Segnalante .....	25
7.4 Trattamento dei dati personali .....	26
7.5 Divieto Ritorsione nei confronti del Segnalante.....	28
7.6 Inversione dell'onere della prova.....	30
7.7 Limitazioni della responsabilità.....	30
7.8 Misure di sostegno .....	31
7.9 Altri soggetti tutelati .....	31
<b>8. Sanzioni</b> .....	<b>32</b>
<b>9. Il sistema di segnalazioni per violazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023</b> .....	<b>33</b>

## 1. Contesto di riferimento

Il "**whistleblowing**" è la Segnalazione compiuta da un soggetto che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di un illecito, un rischio o una situazione di pericolo che possa arrecare danno all'azienda/ente per cui lavora, nonché a clienti, colleghi, cittadini, e qualunque altra categoria di soggetti.

Il Legislatore ha approvato il D. Lgs. 24/2023 (c.d. "**Legge sul Whistleblowing**") il quale ha definito:

- i **soggetti** che possono predisporre una Segnalazione;
- **comportamenti, atti e omissioni** che **possono essere oggetto di Segnalazione**, nonché i **requisiti** che le Segnalazioni devono prevedere per poter essere prese in considerazione;
- gli aspetti di **tutela del soggetto**, come individuato dall'art. 3 della Legge sul Whistleblowing, **che effettua una Segnalazione**;
- le **modalità attraverso cui Segnalare** le presunte Violazioni e i **soggetti preposti alla ricezione** delle Segnalazioni;
- gli **obblighi degli enti e delle società** in termini di divieto di atti ritorsivi e non discriminazione dei Segnalanti e tutela della riservatezza degli stessi;
- la necessità della **presenza di uno o più canali (con modalità informatiche)** che consentano ai soggetti Segnalanti di presentare le Segnalazioni **garantendo la riservatezza** dell'identità del Segnalante, della Persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione;
- la necessità di **sentire le rappresentanze o le organizzazioni sindacali** di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 prima di attivare i predetti canali di Segnalazione;
- le **condizioni per l'effettuazione di una Segnalazione esterna**;

- la necessità di prevedere nel **sistema disciplinare** adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001 **sanzioni** nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1 dell'art. 21 della Legge sul Whistleblowing.

Alla luce del sopra menzionato disposto normativo, Tapi S.p.A., già dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, ha provveduto a:

- **adeguare il Modello** stesso;
- **rivedere il sistema di Segnalazioni**, coordinando le nuove esigenze normative con il sistema di Segnalazioni già in uso e acquisendo una piattaforma informatica per la gestione delle stesse.

## 2. Definizioni

Ai fini del D. Lgs. 24/2023 (c.d. "Legge sul Whistleblowing") si intendono per:

- **«Violazioni»:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato e riconducibili alle condotte di cui al par. 6.3 (Oggetto della Segnalazione);
- **«Informazioni sulle Violazioni»:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona Segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico di cui ai par. 6.1 (Soggetti Segnalanti), nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali Violazioni;
- **«Segnalazione» o «Segnalare»:** la comunicazione scritta od orale di Informazioni sulle Violazioni di cui al par. 6.3 (Oggetto della Segnalazione) e relative al Contesto lavorativo del Segnalante;
- **«Segnalazione interna»:** la comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di Segnalazione interna di cui al par. 6.7 (Canali interni);

- **«Segnalazione esterna»:** la comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di Segnalazione esterna di cui al par. 6.8 (Canale esterno);
- **«Divulgazione pubblica»** o **«divulgare pubblicamente»:** rendere di pubblico dominio Informazioni sulle Violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- **«Segnalante»:** la persona fisica che effettua la Segnalazione o la Divulgazione pubblica di Informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio Contesto lavorativo;
- **«Facilitatore»:** una persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **«Contesto lavorativo»:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui al par. 6.1 (Soggetti Segnalanti) attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce Informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire Ritorsioni in caso di Segnalazione o di Divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- **«Persona coinvolta»:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna ovvero nella Divulgazione pubblica come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata o Divulgata pubblicamente;
- **«Ritorsione»:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della Divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- **«Seguito»:** l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di Segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- **«Riscontro»:** comunicazione alla persona Segnalante di informazioni relative al Seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione;

- **«Gestore» o «Gestore delle Segnalazioni»:** soggetto che gestisce le segnalazioni ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 24/2023. In Tapi tale soggetto è identificato come al par. 6.6 (Gestore e canali di Segnalazione) e può coinvolgere altre funzioni, purché venga garantita la riservatezza del Segnalante e le funzioni coinvolte siano autorizzate a trattare i dati ai sensi del GDPR.

### 3. Ambito di applicazione

La presente procedura si applica a Tapi S.p.A., con sede legale in Via Arzari 3/A, 35011 Fiumicello di Campodarsego (PD).

### 4. Oggetto e scopo del documento

Tale politica è volta a definire le **modalità operative** per la **gestione delle Segnalazioni** e delle eventuali conseguenti **investigazioni**.

Scopo del presente documento, è quello di **far emergere episodi di illiceità o irregolarità all'interno di Tapi S.p.A.**, chiarendo e rendendo agevole il ricorso alla Segnalazione da parte del Segnalante e rimuovendo eventuali fattori che possano ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto.

L'obiettivo della procedura è dunque, da una parte, quello di fornire al Segnalante chiare indicazioni circa:

- i **soggetti** ai quali è consentito **effettuare la Segnalazione**;
- l'**oggetto**, la **forma**, i **contenuti** e le **modalità di effettuazione** della Segnalazione;
- le **forme di tutela** che devono essere garantite in favore del Segnalante;
- i **soggetti deputati a ricevere** la Segnalazione;
- le **modalità di gestione** della Segnalazione;
- i **termini** procedurali;

- la **trasmissione della Segnalazione** ai soggetti competenti;
- le **responsabilità** del Segnalante e dei soggetti, in vario modo, coinvolti nel procedimento di gestione della Segnalazione.

## 5. Procedure e altri documenti correlati

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- Codice Etico di Tapì S.p.A.;
- Politica per la Parità di genere (DOC80\_15\_Politica\_Parità\_Genere).

## 6. Il sistema di Segnalazioni/whistleblowing ex D. Lgs. 24/2023

### 6.1 Soggetti Segnalanti

Le Segnalazioni possono essere effettuate sia da personale interno della società che da soggetti esterni, nello specifico da:

- **tutte le persone assunte da Tapì S.p.A.** con contratto a tempo determinato, indeterminato, tempo pieno o parziale, contratto di apprendistato, compresi **lavoratori in prova** e gli **ex dipendenti** e i **candidati nelle selezioni del personale**;
- lavoratori di Tapì aventi qualifica di **Dirigente**, qualora ve ne fossero;
- lavoratori assunti con **contratto di somministrazione**, di **lavoro intermittente**, di **lavoro accessorio**;
- **lavoratori autonomi** che svolgono la propria attività lavorativa presso Tapì S.p.A.;
- lavoratori che svolgono **prestazioni occasionali** presso Tapì S.p.A.;

- lavoratori o i collaboratori dei soggetti che **forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi**;
- **collaboratori, liberi professionisti e consulenti** che prestano la propria attività presso Tapi S.p.A.;
- **volontari e i tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Tapi S.p.A.;
- gli **azionisti** e le **persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza** presso Tapi S.p.A.

## 6.2 Quando si può Segnalare?

Il Segnalante può effettuare la Segnalazione:

- quando il rapporto giuridico è **in corso**;
- durante il **periodo di prova**;
- quando il rapporto giuridico **non è ancora iniziato**, se le Informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il **processo di selezione** o in altre **fasi precontrattuali**;
- **successivamente allo scioglimento del rapporto** giuridico se le **Informazioni sulle Violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento** del rapporto stesso (es. pensionati).

## 6.3 Oggetto della Segnalazione

Ai sensi dell'art.2, D. Lgs. 24/2023, l'oggetto della Segnalazione può riguardare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Tapi S.p.A. e che consistono in:

- 1) condotte illecite rilevanti ai sensi del **D. Lgs. 231/2001** o Violazione dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- 2) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli **atti dell'Unione europea o nazionali** relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del

riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- 3) atti od omissioni che ledono gli **interessi finanziari dell'Unione**.
- 4) atti od omissioni riguardanti il **mercato interno**.
- 5) atti o comportamenti che **vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati ai punti 2) 3) 4)**.

Le Segnalazioni possono avere ad oggetto informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti **Violazioni commesse** o che, sulla base di elementi concreti, **potrebbero essere commesse in futuro**.

La Segnalazione può avere ad oggetto inoltre:

- le informazioni relative alle **condotte volte ad occultare le Violazioni** sopra indicate;
- le **attività illecite non ancora compiute** ma che il Segnalante ritenga **ragionevolmente possano verificarsi** in presenza di elementi concreti precisi e concordanti.

I **motivi** che hanno indotto il Segnalante a effettuare la Segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste.

Le Violazioni segnalate **non possono riguardare**:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un **interesse di carattere personale** della persona Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- **le Segnalazioni di Violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati**

**nella parte II dell'Allegato al D. Lgs. 24/2023 e nella parte II dell'Allegato alla Direttiva UE** – Servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente;

- **Violazioni in materia di sicurezza nazionale**, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Le **tutele di cui alla presente politica non operano** in relazione alle Segnalazioni di Informazioni che siano già totalmente di **dominio pubblico**, alle notizie **prive di fondamento** e alle c.d. **“voci di corridoio”**. Le Segnalazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023 possono essere predisposte tramite i canali e nelle modalità indicati al par. 9 (Il sistema di segnalazioni per violazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023).

## 6.4 **Forma e contenuti minimi della Segnalazione**

Al fine di consentire un proficuo utilizzo della Segnalazione questa deve contenere i seguenti **elementi essenziali**:

- **oggetto**: una chiara descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti (a titolo puramente esemplificativo: contratto, transazione, luogo ecc.);
- **soggetto segnalato e altri soggetti coinvolti**: qualsiasi elemento (come la funzione/ruolo aziendale) che consenta un'agevole identificazione del/i presunto/i autore/i del comportamento illecito.

Inoltre, il Segnalante potrà indicare i seguenti **ulteriori elementi**:

- le proprie generalità, nel caso in cui non intenda restare anonimo;
- eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti narrati;
- eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;

- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Il Segnalante potrà inoltre allegare eventuale **documentazione** utile a meglio circostanziare la Segnalazione.

Al fine di incoraggiare le Segnalazioni, si precisa che Tapi S.p.A. accetta **Segnalazioni in forma anonima**.

Le Segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari e comunque tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es. indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).

Le Segnalazioni anonime, ove circostanziate, **per ANAC sono equiparate a Segnalazioni ordinarie**.

In ogni caso, il Segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che abbia comunicato ad ANAC di aver subito Ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

La Segnalazione non deve assumere **toni ingiuriosi** o contenere **offese**.

Nel caso in cui la Segnalazione assumesse toni ingiuriosi o contenesse offese, il Gestore potrà sottoporla alle funzioni competenti per valutare delle **azioni disciplinari**.

## 6.5 Azioni, fatti e condotte che possono essere segnalati

Al fine di agevolare l'identificazione dei fatti che possono essere oggetto di Segnalazione, si riporta di seguito un elenco a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo di **condotte/comportamenti rilevanti**:

- falsificazione, alterazione, distruzione, occultamento di documenti;
- irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio di esercizio della Società;
- comportamenti volti ad ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);

- dazione di una somma di danaro o concessione di altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come contropartita per l'esercizio delle sue funzioni (es. agevolazione di una pratica) o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (es. mancata elevazione di un verbale di contestazione per irregolarità fiscali);
- promessa o dazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori o clienti;
- accordi con fornitori o consulenti per far risultare come eseguite prestazioni inesistenti;
- falsificazione di note spese allo scopo di creare provviste per attività illegali (es. rimborsi "gonfiati" o per false trasferte);
- condotte che possano costituire agiotaggio, finalizzate ad alterare il prezzo delle azioni della società;
- condotte fraudolente nei confronti dei clienti;
- Violazioni suscettibili di arrecare pregiudizio alla sicurezza e conformità dei prodotti;
- Violazioni suscettibili di arrecare pregiudizio alla tutela consumatore;
- Violazioni suscettibili di arrecare pregiudizio alla tutela dell'ambiente;
- Violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza.

## 6.6 Gestore e canali di Segnalazione

Tapì ha identificato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 24/2023 il **comitato** composto da **HR Manager** e **Chief ESG Officer** come **Gestore delle Segnalazioni**, quale soggetto formato sulla disciplina whistleblowing e in materia di protezione dei dati personali.

Le Segnalazioni, anche in modalità anonima, possono essere predisposte tramite **canali interni** o **esterni** e in **forma scritta** o **orale**.

## 6.7 Canali interni

Tapi S.p.A. ha istituito i seguenti **canali interni di Segnalazione**:

- Segnalazione tramite la **piattaforma informatica My Whistleblowing**, alla quale si può accedere cliccando sul seguente link <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/Tapi>;
- Segnalazione mezzo **posta cartacea**;
- Segnalazione presentata tramite **incontro diretto** con il Gestore delle Segnalazioni.

È possibile predisporre **Segnalazioni in forma scritta** tramite:

- la **piattaforma informatica My Whistleblowing**;
- **posta cartacea** presso la sede legale di Tapi S.p.A. sita in via Arzari N. 3/A 35011 Campodarsego (PD), frazione di Fiumicello, riservata e indirizzata al Gestore delle Segnalazioni.

A garanzia della riservatezza della Segnalazione ed in vista della protocollazione riservata della stessa a cura del Gestore, è necessario che la Segnalazione venga inserita in due buste chiuse:

- la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento, nei casi di segnalazione non anonima;
- la seconda con la Segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione.

Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi

all'esterno la dicitura "riservata" al Gestore della Segnalazione.

Nel caso in cui la Segnalazione venisse predisposta mezzo posta cartacea, è richiesto al Segnalante di specificare le modalità per essere contattati, per l'eventualità in cui il Gestore necessiti di richiedere eventuali integrazioni.

È possibile predisporre **Segnalazioni in forma orale** tramite:

- la **piattaforma informatica My Whistleblowing**;

- richiesta di **incontro diretto** al Gestore delle Segnalazioni fissato entro un termine ragionevole.  
La richiesta di incontro dovrà essere trasmessa tramite piattaforma informatica My Whistleblowing o posta cartacea presso la sede legale di Tapi S.p.A. sita in via Arzari N. 3/A 35011 Campodarsego (PD), frazione di Fiumicello, riservata e indirizzata al Gestore.

Ciascuno dei canali di Segnalazioni interni sopracitati è idoneo a **garantire la riservatezza** dell'identità del Segnalante e degli altri soggetti la cui riservatezza è tutelata dal D. Lgs. 24/2023, anche nel rispetto della normativa a tutela della protezione dei dati personali.

## 6.7.1 Rapporti con l'OdV

Per quanto concerne le Segnalazioni di cui al paragrafo precedente, vi è un **rapporto di informativa** con l'**OdV (Organismo di Vigilanza)**.

Il Gestore delle Segnalazioni, a cadenza annuale, è tenuto ad informare l'OdV circa:

- il numero di Segnalazioni ricevute;
- la loro pertinenza o meno ai sensi dell'art.2, D. Lgs. 24/2023;
- l'adeguatezza o meno del canale utilizzato per presentare la Segnalazione;
- le modalità di svolgimento dell'istruttoria;
- l'epilogo del procedimento.

In caso di necessità il Gestore delle Segnalazioni può richiedere all'OdV **ausilio nella gestione** della Segnalazione.

Nel caso in cui la Segnalazione sia relativa a **Violazioni riconducibili a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e/o Violazioni del Modello 231 e non riguardi Violazioni ascrivibili all'OdV o a un suo componente**, il Gestore **informerà tempestivamente l'OdV.**

## 6.7.2 Avviso di ricevimento e Riscontro sulla Segnalazione

Alla persona Segnalante verrà fornito un **avviso di ricevimento** della Segnalazione entro sette giorni dal ricevimento della stessa e verrà dato **Riscontro** sulla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

Il Gestore della Segnalazione è tenuto a mantenere delle **interlocuzioni** con il Segnalante, con facoltà di chiedere eventuali integrazioni. È tenuto inoltre a **dare diligente Seguito** alle Segnalazioni ricevute.

Qualora la Segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato da Tapi S.p.A., la stessa deve essere **trasmessa**, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, in una forma che garantisca la riservatezza dell'identità del Segnalante e dando a quest'ultimo contestuale notizia della trasmissione.

## 6.7.3 Gestione delle Segnalazioni avvenute tramite canale interno

Una volta ricevuta la Segnalazione secondo i canali previsti nella presente procedura la gestione della stessa è articolata in quattro fasi:

- a. protocollazione e custodia;**
- b. istruttoria;**
- c. investigazione e comunicazione dell'esito;**
- d. Escalation in caso di Segnalazioni riguardanti i Vertici Aziendali;**
- e. archiviazione.**

I componenti del comitato **Gestore delle Segnalazioni** hanno l'obbligo di **astenersi** dalla gestione della Segnalazione in caso di possibili **conflitti d'interesse**.

In caso di conflitto d'interesse di uno dei componenti del comitato Gestore delle Segnalazioni, la Segnalazione verrà gestita dall'altro componente.

In caso di conflitto d'interesse di entrambi i componenti del comitato Gestore delle Segnalazioni, ricorrono le condizioni per accedere al canale di Segnalazione esterna ANAC, non potendo essere assicurato che alla Segnalazione venga dato efficace Seguito.

## **a. Protocollo e custodia**

Una volta predisposta la Segnalazione, il Gestore provvederà ad una protocollazione completa e riservata in conformità con il D. Lgs. 24/2023.

La **piattaforma My Whistleblowing** funge da **registro delle Segnalazioni**.

## **b. Istruttoria**

L'istruttoria preliminare ha lo scopo di verificare la  **fondatezza** della Segnalazione ricevuta.

A tal fine il Gestore della Segnalazione:

- effettua una valutazione preliminare sulla **rilevanza** della Segnalazione, verificando che sia riconducibile alla Violazioni di cui al par. 6.3 (Oggetto della Segnalazione) e che il Segnalante rientri tra i soggetti di cui al par. 6.1 (Soggetti Segnalanti).  
Nel caso in cui la Segnalazione **non sia rilevante**, non verrà presa in carico dal Gestore e verrà inoltrata alla funzione aziendale competente per l'adozione di eventuali provvedimenti.

- laddove la **Segnalazione non sia ben circostanziata o sia incoerente o dal contenuto troppo generico o risulti priva di elementi concreti che la giustifichino**, il Gestore richiede, laddove possibile, ulteriori informazioni al Segnalante.

Nel caso in cui non sia possibile raccogliere informazioni sufficienti a circostanziare la Segnalazione e avviare l'indagine questa risulterà **non trattabile** e non verrà presa in carico dal Gestore.

Nel caso in cui la **Segnalazione** appaia **rilevante e** trattabile, si procederà con la fase dell'istruttoria.

## **c. Istruttoria e comunicazione dell'esito**

L'istruttoria è l'insieme delle attività finalizzate a **verificare il contenuto delle Segnalazioni** pervenute e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di

valutazione, garantendo la massima riservatezza sull'identità del Segnalante e sull'oggetto della Segnalazione.

L'istruttoria ha lo scopo principale di verificare la **veridicità delle Informazioni** sottoposte ad indagine, fornendo una descrizione puntuale dei fatti accertati, attraverso tecniche investigative obiettive.

Il **soggetto incaricato dell'investigazione è il Gestore della Segnalazione**, il quale può decidere di inviare le informazioni della Segnalazione ai soggetti e/o alle strutture competenti ai fini del supporto nella fase istruttoria.

È compito di tutti cooperare con il soggetto incaricato dell'investigazione nello svolgimento della stessa.

Di ogni investigazione, il soggetto incaricato dell'investigazione prepara un **report finale** contenente almeno:

- i fatti accertati;
- le evidenze raccolte;
- le cause e le carenze che hanno permesso il verificarsi della situazione segnalata.

Tale report verrà **condiviso con il Consiglio di amministrazione**.

All'esito delle investigazioni:

- quando viene riscontrata l'**infondatezza della Segnalazione** ricevuta, il Gestore procede all'archiviazione della Segnalazione e ne dà comunicazione al Segnalante.
- nel caso in cui la **Segnalazione risulti fondata**, il Gestore:
  - a) se necessario, attiva le funzioni aziendali e i consulenti che ritiene possano supportarlo nella gestione della Segnalazione per intraprendere le dovute e più opportune azioni mitigative e/o correttive;
  - b) comunica l'**esito dell'istruttoria** al Consiglio di amministrazione, al collegio sindacale, all'Organismo di Vigilanza per l'eventuale avvio di procedimenti disciplinari volti a comminare, se del caso, sanzioni disciplinari in linea con quanto previsto dal Codice disciplinare, dal

Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e dal contratto collettivo di lavoro di riferimento.

In ogni caso, l'**identità della persona Segnalante** e **qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente**, tale identità **non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona Segnalante**, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare. Seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

#### **d. Escalation in caso di Segnalazioni riguardanti i Vertici Aziendali**

In caso di Segnalazione riguardante i **sogetti deputati a decidere eventuali misure disciplinari o altre azioni**, il Gestore delle Segnalazioni coinvolge immediatamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato, al fine di coordinare e definire il successivo processo di indagine.

In caso di Segnalazione riguardante il **Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato e/o amministratore con deleghe**, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al Collegio Sindacale.

In caso di Segnalazione riguardante **un componente del Collegio Sindacale e/o l'Organismo di Vigilanza o un suo componente**, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al Presidente del Collegio Sindacale ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di Segnalazione riguardante il **Presidente del Collegio Sindacale**, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al componente del Collegio Sindacale più anziano di nomina ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### **e. Archiviazione**

Al fine di garantire la tracciabilità, la riservatezza, la conservazione e la reperibilità dei dati durante tutto il procedimento, i documenti sono conservati e archiviati, nel **rispetto degli obblighi di riservatezza**.

Le **Segnalazioni e la relativa documentazione** sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque **non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione**.

Nel caso in cui le **Segnalazioni non vengano prese in carico dal Gestore** perché non rilevanti o non trattabili, tali Segnalazioni e la relativa

documentazione sono conservate per il periodo di **un anno** a decorrere dalla data di ricevimento della Segnalazione.

I dati e i documenti oggetto della Segnalazione sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 24/2023 e della normativa in materia di protezione dei dati personali.

## 6.8 Canale esterno

La Segnalazione può essere presentata anche tramite uno dei seguenti canali esterni:

- Segnalazioni esterne eseguite mediante il canale esterno **ANAC (Autorità nazionale anticorruzione)**;
- **Divulgazione pubbliche**, eseguite tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- **denuncia all'autorità giudiziaria o contabile**.  
Al Segnalante è infatti consentito rivolgersi all'autorità giudiziaria o contabile per presentare le denunce di cui sia venuto a conoscenza.

Le Segnalazioni esterne possono essere predisposte unicamente al ricorrere delle tassative condizioni presenti ai paragrafi 6.8.1 (Segnalazioni esterne all'ANAC) e 6.8.2 (Divulgazione pubblica).

### 6.8.1 Segnalazioni esterne all'ANAC

L'Autorità competente per le Segnalazioni esterne è l'**ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)**.

Le Segnalazioni all'ANAC sono effettuabili solo nel caso in cui abbiano ad oggetto le **Violazioni delle normative europee** di cui ai punti 2), 3), 4, 5) del par 6.3 (Oggetto delle Segnalazioni).

Inoltre, è possibile Segnalare all'ANAC solo laddove ricorra **una delle seguenti condizioni**:

- se il **canale di Segnalazione interno è inattivo o non conforme** alle previsioni del D. Lgs. 24/2023 in materia di Segnalazioni interne;
- la persona Segnalante ha già effettuato una **Segnalazione interna** e la stessa **non ha avuto Seguito**;

- la persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa **non sarebbe dato efficace Seguito**;
- la persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, la stessa Segnalazione possa determinare il **rischio di Ritorsione**;
- la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**.

Le Segnalazioni esterne sono effettuate:

- in **forma scritta** tramite la **piattaforma informatica dell'ANAC**;
- in **forma orale** attraverso **linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale**, oppure, su richiesta della persona Segnalante, mediante un **incontro diretto** fissato entro un termine ragionevole.

L'ANAC designa personale specificamente formato per la gestione del canale di Segnalazione esterna e provvede a svolgere le seguenti attività:

- dare **avviso del ricevimento** della Segnalazione esterna alla persona Segnalante entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona Segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona Segnalante;
- mantenere le **interlocuzioni** con la persona Segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, **integrazioni**;
- dare **diligente Seguito** alle Segnalazioni ricevute;
- svolgere l'**istruttoria** necessaria a dare Seguito alla Segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare **Riscontro** alla persona Segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di

avviso di ricevimento della Segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;

- comunicare alla persona Segnalante l'**esito finale**, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità amministrativa o giudiziaria o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

All'interno del **sito dell'ANAC** ( <https://www.anticorruzione.it/> ) sono pubblicati:

- i contatti dell'ANAC;
- informazioni sulle misure di protezione;
- informazioni relative alle istruzioni sull'uso dei canali di Segnalazione esterna e interna e al regime di riservatezza ad essi applicabile;
- le modalità con le quali l'ANAC può chiedere al Segnalante di fornire integrazioni;
- i termini di scadenza per il Riscontro ad una Segnalazione esterna;
- i tipi di Riscontro e di Seguito che l'ANAC può dare ad una Segnalazione esterna.

La Segnalazione esterna **presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC** è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

Per approfondimenti in relazione alle attività svolte dall'ANAC si rinvia all'art.8 del D. Lgs. 24/2023.

## 6.8.2 Divulgazione pubblica

Le Divulgazioni pubbliche sono effettuabili solo nel caso in cui abbiano ad oggetto le **Violazioni delle normative europee** di cui ai punti 2), 3), 4), 5) del par 6.3 (Oggetto delle Segnalazioni).

La persona Segnalante che effettua una Divulgazione pubblica beneficia della **protezione prevista dal D. Lgs. 24/2023** e, di conseguenza, dalla suddetta

procedura, solo nel caso in cui, al momento della Divulgazione, ricorra **una delle seguenti condizioni**:

- la persona Segnalante ha **già effettuato una Segnalazione interna ed esterna** ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e **non è stato dato Riscontro** entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare Seguito alle Segnalazioni;
- la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la **Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**;
- la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la **Segnalazione esterna possa comportare il rischio di Ritorsioni o possa non avere efficace Seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto**, ad esempio nel caso in cui possano essere occultate o distrutte prove o nel caso in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della Violazione o coinvolto nella Violazione stessa.

## 6.9 Conservazione della documentazione inerente alle Segnalazioni

Le Segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il **tempo necessario al trattamento della Segnalazione** e comunque **non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione**.

Se per la Segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la Segnalazione, previo consenso della persona Segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona Segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Se per la Segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la Segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona Segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona Segnalante, la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona Segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Le **Segnalazioni predisposte tramite canale interno** e la relativa documentazione vengono **conservate all'interno della piattaforma My Whistleblowing**.

Nel caso in cui il canale prescelto dal Segnalante per predisporre la Segnalazione sia il canale di Segnalazione interno e la Segnalazione venga predisposta mezzo posta cartacea o tramite incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni, il Gestore provvederà ad inserire lui stesso la Segnalazione all'interno della piattaforma My Whistleblowing.

Nel caso in cui le Segnalazioni predisposte mediante canale interno non vengano prese in carico dal Gestore perché non rilevanti o non trattabili, tali Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il **periodo di un anno a decorrere dalla data di ricevimento della Segnalazione**.

## 6.10 Informativa sui canali di Segnalazione

Tapi S.p.A. tramite la condivisione della suddetta politica mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare Segnalazioni interne ed esterne.

La politica può essere visionata al seguente **percorso all'interno del server di Tapi S.p.A.**, il quale è accessibile da parte di tutti i dipendenti: [\\10.0.0.3\Documenti\Qualità\00\\_MANUALE\\_SGI\90\\_AMMINISTRAZIONE\90\\_Documenti](\\10.0.0.3\Documenti\Qualità\00_MANUALE_SGI\90_AMMINISTRAZIONE\90_Documenti)

Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, tramite l'affissione nelle **bacheche aziendali**, nonché accessibili, attraverso la pubblicazione all'interno del **sito aziendale**, alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui ai par. 6.1 (Soggetti Segnalanti).

## 7. Forme di tutela del Segnalante

### 7.1 Condizioni per la protezione della persona Segnalante

Le misure di protezione previste al par. 7 (Forme di tutela del Segnalante) si applicano ai soggetti Segnalanti quando ricorrono **congiuntamente le seguenti condizioni**:

- **al momento** della Segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della Divulgazione pubblica, la persona Segnalante o denunciante aveva **fondato motivo** di ritenere che le **Informazioni sulle Violazioni** segnalate, Divulgate pubblicamente o denunciate fossero **vere** e rientrassero nell'**ambito oggettivo** di cui al par. 6.3 (Oggetto della Segnalazione);
- la Segnalazione o Divulgazione pubblica è stata effettuata sulla **base di quanto previsto nei paragrafi 6.7 (Canali interni) e 6.8 (Canale esterno)** della presente politica.

I **motivi** che hanno indotto la persona a Segnalare o denunciare o Divulgare pubblicamente sono **irrilevanti** ai fini della sua protezione.

Salvo le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità (vedi par. 7.7), le **misure di protezione** di cui al par. 7 (Forme di tutela del Segnalante) **non sono garantite** nei seguenti casi:

- quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la **responsabilità penale** della persona Segnalante per i **reati di diffamazione o di calunnia** (o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile);
- ovvero quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la **responsabilità civile** per lo stesso titolo della persona Segnalante, nei casi di dolo o colpa grave.

Inoltre, nel caso si verificassero le condizioni sopra citate, alla persona Segnalante o denunciante è irrogata una **sanzione disciplinare**.

Le misure di protezione previste al par. 7 (Forme di tutela del Segnalante) si applicano anche:

- nei casi di Segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o Divulgazione pubblica **anonime**, se la persona Segnalante è stata successivamente identificata e ha subito Ritorsioni;
- nei casi di Segnalazione presentata alle **istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea**, in conformità alle condizioni dell'art. 6 D. Lgs. 24/2023.

## 7.2 Divieto di rinunce e transazioni

Le **rinunce** e le **transazioni**, integrali o parziali, **che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal D. Lgs. 24/2023 non sono valide**, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

In particolare, sono **vietate rinunce e transazioni**, integrali o parziali, aventi ad oggetto:

- il diritto di effettuare Segnalazioni, Divulgazioni pubbliche o denunce nel rispetto delle previsioni di legge;
- la possibilità di accedere a mezzi di tutela di cui al par. 7 (Forme di tutela del Segnalante).

## 7.3 Obbligo di riservatezza nei confronti del Segnalante

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate **oltre quanto necessario per dare adeguato Seguito** alle stesse.

Salvo consenso espresso da parte del soggetto Segnalante, **non è possibile rivelare l'identità del Segnalante o qualsiasi altra informazione dalla quale possa evincersi la sua identità, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare Seguito alle Segnalazioni**, le quali sono espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del **procedimento dinanzi alla Corte dei conti**, l'identità del Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del **procedimento disciplinare**:

- quando la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, **l'identità del Segnalante non può essere rivelata**;
- qualora la contestazione dell'illecito disciplinare sia fondata sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la **Segnalazione sarà utilizzabile** ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di **consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità**.

In tal caso, è dato avviso alla persona Segnalante mediante comunicazione scritta delle **ragioni della rivelazione** dei dati riservati.

Quando la rivelazione della identità della persona Segnalante o delle informazioni dalle quali la stessa possa evincersi risulti indispensabile anche ai fini della **difesa** della Persona coinvolta, è dato **avviso** alla persona Segnalante, mediante **comunicazione scritta**, delle **ragioni della rivelazione dei dati riservati** nelle procedure di Segnalazione interna ed esterna.

Nell'informativa in merito al trattamento dei dati personali, resa al Segnalante all'atto della Segnalazione, anche mediante piattaforma informatica, quest'ultimo è informato dell'eventualità per la quale la **Segnalazione potrebbe essere trasmessa ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla legge**.

## 7.4 Trattamento dei dati personali

Ogni **trattamento dei dati personali**, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, **previsto dal D. Lgs. 24/2023**, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

La **comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea** è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali che manifestamente **non sono utili** al trattamento di una specifica Segnalazione **non sono raccolti** o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle Segnalazioni sono effettuati dai soggetti di cui all'art. 4 del D. Lgs. 24/2023**, in qualità di **titolari del trattamento**, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone Segnalanti e alle Persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

**Tapi S.p.A.** ha definito il proprio **modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne**, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una **valutazione d'impatto sulla protezione dei dati**, e **disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni** che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

L'**accesso ai Dati personali** sarà consentito esclusivamente al **Gestore delle Segnalazioni** nell'ambito del quale è stato autorizzato il personale ai sensi degli artt. 29 GDPR e 2-quaterdecies del Codice Privacy.

Successivamente, nella fase di accertamento della fondatezza della Segnalazione, laddove si renda necessario per esigenze connesse alle attività istruttorie, i Dati personali potranno essere **inoltrati nel rispetto del principio di riservatezza** al personale ovvero a soggetti terzi (es. consulenti) appositamente autorizzati.

Informazioni più dettagliate del processo di gestione della Segnalazione predisposte tramite il canale interno e i soggetti coinvolti, sono disponibili all'interno del par. 6.7.3 (Gestione delle Segnalazioni avvenute tramite canale interno).

Inoltre, i Dati personali potranno essere **comunicati**, ove necessario e ne ricorrano i presupposti, **alle pubbliche autorità** (ivi incluse quelle amministrative, giudiziarie e di pubblica sicurezza).

Si precisa che il **fornitore della Piattaforma è stato designato dalla Società responsabile del trattamento** ex art. 28 del GDPR.

La **Segnalazione non dovrà contenere fatti non rilevanti ai fini della stessa**, né categorie particolari di dati personali, di cui all'art. 9 del GDPR ("**Categorie particolari di dati**", cioè quelli da cui possono eventualmente desumersi, fra l'altro, l'origine razziale ed etnica, le convinzioni filosofiche e religiose, l'adesione a partiti o sindacati, nonché lo stato di salute la vita sessuale o l'orientamento sessuale), né **dati relativi a condanne penali e reati** di cui all'art. 10 del GDPR, salvo i casi in cui ciò sia inevitabile e necessario ai fini della Segnalazione stessa. In tal caso, il presupposto di liceità del trattamento di tali dati personali si fonda sull'art. 9, secondo paragrafo, lett. b) del GDPR relativamente alla finalità sub A, e sull'art. 9, secondo paragrafo, lett. f) del GDPR relativamente alla finalità sub B.

Per quanto riguarda gli eventuali **dati relativi a condanne penali e reati**, la condizione di legittimità è da rinvenirsi in base all'art. 2-octies del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e dal Decreto ("Codice Privacy") - nell'adempimento degli obblighi di legge di cui al Decreto.

**I Dati personali contenuti nella Segnalazione saranno conservati non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione** o fino a conclusione del procedimento giudiziale o disciplinare eventualmente conseguito nei confronti del Segnalato o del Segnalante, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR (limitazione della conservazione).

## 7.5 **Divieto Ritorsione nei confronti del Segnalante**

Gli enti o le persone Segnalanti **non possono subire alcuna Ritorsione**. Di seguito sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, **alcune fattispecie** che possono essere considerate Ritorsioni, anche se tentate o minacciate, a seguito di Segnalazioni di illeciti:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, trasferimento, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifiche all'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di merito o referenze negative;

- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazioni, molestie o ostracismo;
- discriminazioni o trattamenti sfavorevoli;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato nel caso in cui il lavoratore avesse una legittima aspettativa alla conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media;
- pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Qualora la natura ritorsiva dell'atto venga accertata, l'atto è **nullo**.

Nel caso in cui l'atto ritorsivo consista nel licenziamento del Segnalante, quest'ultimo ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro.

Gli enti o le persone Segnalanti possono **comunicare all'ANAC** le Ritorsioni che ritengono di avere subito.

In caso di Ritorsioni commesse nel Contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'**Ispettorato nazionale del lavoro**, per i provvedimenti di propria competenza.

## 7.6 Inversione dell'onere della prova

Nell'ambito di **procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di Ritorsioni** nei confronti di enti o persone Segnalanti, **si presume che le stesse siano state attuate a causa della Segnalazione, della Divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.**

L'**onere di provare** che tali condotte, atti o omissioni, siano **motivati da ragioni estranee alla Segnalazione, alla Divulgazione pubblica o alla denuncia** è a carico di **colui che li ha attuati.**

In caso di **domanda risarcitoria** presentata all'autorità giudiziaria da enti o persone Segnalanti, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del D. Lgs. 24/2023, una Segnalazione, una Divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver **subito un danno**, si presume, salvo prova contraria, che il **danno sia conseguenza di tale Segnalazione, Divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.**

## 7.7 Limitazioni della responsabilità

È **esclusa la punibilità**, di natura penale, civile, amministrativa, di chi:

- riveli o diffonda Informazioni sulle Violazioni **coperte dall'obbligo di segreto** diverso dalle informazioni classificate, dal segreto professionale forense e medico, dalla segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali,
- riveli o diffonda Informazioni sulle Violazioni **relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali**,
- riveli o diffonda Informazioni sulle Violazioni **che offendono la reputazione della Persona coinvolta o denunciata**,

quando

- **al momento della rivelazione o diffusione**, vi fossero **fondati motivi** per ritenere che la **rivelazione o diffusione** delle stesse informazioni fosse **necessaria per svelare la Violazione**,

- e la **Segnalazione, Divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'art 16 D. Lgs. 24/2023** (Condizioni per la protezione della persona Segnalante).

È **altresì esclusa ogni responsabilità**, di natura penale, civile, amministrativa del Segnalante per l'**acquisizione delle Informazioni sulle Violazioni** o per l'**accesso** alle stesse, salvo che il fatto costituisca reato.

La **responsabilità** penale, civile, amministrativa **non è invece esclusa** per **comportamenti, atti o omissioni non collegati alla Segnalazione, alla denuncia, alla Divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la Violazione**.

## 7.8 Misure di sostegno

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli **enti del Terzo settore** che forniscono alle persone Segnalanti misure di sostegno.

L'elenco è pubblicato all'interno del **sito dell'ANAC**.

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito su:

- modalità di Segnalazione;
- protezione dalle Ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea;
- diritti della Persona coinvolta;
- modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

L'autorità giudiziaria ovvero l'autorità amministrativa cui la persona Segnalante si è rivolta al fine di ottenere protezione dalle Ritorsioni può richiedere all'ANAC **informazioni e documenti** in ordine alle Segnalazioni eventualmente presentate.

## 7.9 Altri soggetti tutelati

Le medesime misure di protezione previste il Segnalante si applicano anche:

- al **Facilitatore**, ossia la persona fisica che assiste (fornisce consulenza o sostegno) il Segnalante nel processo di Segnalazione,

operante all'interno del medesimo Contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata;

- alle **persone appartenenti al medesimo Contesto lavorativo** del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una Divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno **stabile legame affettivo** o di **parentela entro il quarto grado**;
- ai **colleghi di lavoro** della persona Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una Divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo Contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli **enti di proprietà del Segnalante**, della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una Divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano;
- agli **enti che operano nel medesimo Contesto lavorativo** del Segnalante, della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una Divulgazione pubblica.

## 8. Sanzioni

Una volta accertata la fondatezza della Segnalazione, il Gestore comunica l'esito dell'istruttoria al Consiglio di amministrazione.

L'eventuale **avvio di procedimenti disciplinari** e, se dal caso, **la comminazione di sanzioni disciplinari** nei confronti del **soggetto o ente segnalato** vengono predisposti dal **Consiglio di amministrazione**, alla stregua di quanto previsto dal Codice disciplinare, dal Modello Organizzativo 231 e dal contratto collettivo di lavoro di riferimento.

Sono altresì **fonte di responsabilità**, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, le **Segnalazioni che assumono toni ingiuriosi o contengono offese** ed eventuali **forme di abuso della presente politica**, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il Segnalato o altri soggetti, nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio dell'istituto del whistleblowing.

## 9. Il sistema di segnalazioni per violazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023

Ciascun dipendente ha la possibilità di predisporre le **segnalazioni, anche anonime, che non rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023** tramite i canali previsti all'interno della seguente procedura:

**ISTR80\_02\_Gestione\_Risorse\_Umane\_Assunzione\_Formazione**